

C11820 - API ANONIMA PETROLI ITALIANA/QUATTRO AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADA A3 (FRASCINETO OVEST, COSENZA OVEST, ROGLIANO OVEST E ROGLIANO EST)

Provvedimento n. 24084

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società api - anonima petroli italiana S.p.A. in data 2 novembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

api – anonima petroli italiana S.p.A. (di seguito, API) è una società attiva in Italia nel settore della distribuzione e della commercializzazione di prodotti petroliferi per uso autotrazione. API è soggetta al controllo esclusivo di api Holding S.p.A., società al vertice del gruppo API, attivo nei settori dell'importazione, raffinazione e vendita di prodotti petroliferi ed affini in rete e in extra-rete.

Nel 2011 il fatturato consolidato realizzato dal gruppo API è stato pari a 3,8 miliardi di euro, di cui 3,6 miliardi realizzati in Italia.

Oggetto dell'operazione comunicata è il sub-affidamento del servizio di distribuzione di carburanti ed attività accessorie da esercitarsi in 4 aree di servizio autostradale denominate Frascinetto Ovest, Cosenza Ovest, Rogliano Ovest e Rogliano Est, tutte ubicate lungo l'autostrada A3, ai km, rispettivamente, 193, 254, 275 (direzione Reggio Calabria) e km 275 (direzione Salerno), ed il sub-affidamento del servizio di ristorazione presso la sola area di servizio Cosenza Ovest.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nel sub-ingresso di API nella titolarità delle concessioni rilasciate da Anas S.p.A. per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti e lubrificanti, ivi incluse le attività accessorie, da esercitarsi nelle aree di servizio autostradale denominate Frascinetto Ovest, Cosenza Ovest, Rogliano Ovest e Rogliano Est, tutte ubicate lungo l'autostrada A3. Limitatamente all'area di servizio di Cosenza Ovest, il sub-ingresso di api comporterà l'esercizio anche dell'attività non oil concernente la somministrazione e vendita di alimenti e bevande, ivi inclusa la vendita di generi di monopolio e tabacchi. API subentra a Tamoil Italia S.p.A. nelle suddette concessioni, che scadranno il 31/12/2014.

Quanto alla presenza del requisito della interdipendenza funzionale, necessario a qualificare i sub-ingressi di API come un'unica operazione di concentrazione, la parte ha posto in evidenza che l'operazione è da considerarsi condizionata al sub-ingresso in tutte e quattro le aree di servizio in questione, in virtù dell'economicità che solo tale condizione rende sostenibile.

III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Preliminarmente si osserva che l'operazione comunicata costituisce un'unica operazione di concentrazione, in quanto caratterizzata dal requisito dell'interdipendenza funzionale¹.

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

L'operazione in esame riguarda i mercati rilevanti del prodotto *i)* della distribuzione su rete autostradale di carburanti per uso autotrazione e lubrificanti, e *ii)* della somministrazione e vendita di prodotti alimentari e non in aree autostradali.

¹ [Cfr. i paragrafi 38 e seguenti della Comunicazione 2008/C 95/01, in G.U.C.E. n. C 95/1 del 16 aprile 2008.]

i) L'attività di distribuzione carburanti

Il mercato della distribuzione sulla rete autostradale di carburanti per uso autotrazione e lubrificanti si distingue dal mercato della distribuzione su rete stradale in ragione del minore tempo di percorrenza, assicurato in condizioni normali dal tragitto autostradale, rispetto a quello su strada ordinaria. Inoltre, in considerazione dell'utilità di poter raggiungere più velocemente il luogo di destinazione, interrompere il percorso autostradale solo per effettuare un rifornimento di carburante non è una soluzione economica conveniente.

A differenza della disciplina che regola la distribuzione di carburanti sulle reti stradali, ove vige solo un regime autorizzatorio, per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti presso un impianto di distribuzione su rete autostradale è necessario anche l'affidamento di una sub-concessione da parte delle società che gestiscono, in concessione, i tratti autostradali interessati.

Nel mercato in esame, l'offerta è caratterizzata dalla presenza delle principali società petrolifere attive, a livello nazionale, nella commercializzazione di carburanti ad uso autotrazione e verticalmente integrate anche nelle fasi a monte della raffinazione e della logistica.

Con riferimento alla dimensione geografica del mercato, si osserva che gli impianti di distribuzione carburanti su rete autostradale, limitrofi e situati nella stessa direzione di marcia, sono sostituibili dal lato della domanda. L'estensione geografica del mercato interessato dall'operazione in esame può essere definita in relazione all'esigenza di ogni conducente di rifornirsi di carburante quando il serbatoio del suo veicolo sia prossimo al livello di riserva. Essa è dunque calcolata in base a percorsi lungo le tratte autostradali di raggio pari circa a 100 km rispetto all'impianto di distribuzione carburanti in esame. L'ampiezza del mercato geografico relativo al singolo impianto di distribuzione autostradale deve, di volta in volta, essere misurata in relazione alla sua ubicazione e allo specifico segmento di tratta autostradale su cui è situato.

I mercati geografici rilevanti ai fini della presente operazione comprendono porzioni della medesima tratta autostradale che consentono di raggiungere ciascuna area oggetto della presente comunicazione e, nello specifico:

- con riferimento all'area di servizio "Frascineto Ovest", autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria, direzione Reggio Calabria;
- con riferimento all'area di servizio "Rogliano Ovest", autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria, direzione Reggio Calabria;
- con riferimento all'area di servizio "Cosenza Ovest", autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria, direzione Reggio Calabria;
- con riferimento all'area di servizio "Rogliano Est", autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria, direzione Salerno.

ii) L'attività di ristorazione autostradale

Il mercato della ristorazione autostradale è costituito dalla somministrazione di alimenti e bevande e dalla fornitura, in modo complementare, di un insieme di altri servizi, quali la vendita di generi alimentari e non alimentari e la vendita di giornali e di generi di monopolio agli utenti delle autostrade che sostano presso le aree di servizio.

L'Autorità ha più volte avuto modo di rilevare² che la ristorazione autostradale costituisce un mercato del prodotto a sé stante, distinto all'interno del più ampio settore della ristorazione commerciale.

L'attività in esame è caratterizzata da barriere all'entrata di carattere amministrativo, in quanto l'esercizio della ristorazione autostradale richiede un titolo giuridico di utilizzazione dell'area di servizio, il quale può essere diretto (concessionario) o indiretto (contrattuale). In generale, l'attività di ristorazione autostradale si caratterizza per la presenza di aziende grandi e specializzate, organizzate in catene di punti di ristoro, che beneficiano di rilevanti economie di scala e sono caratterizzate da uniformità di marchio, di standard qualitativi e di gamma di prodotti offerti. In tale attività, in Italia il principale operatore è ad oggi la società Autogrill.

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, l'estensione geografica del mercato della ristorazione autostradale è individuata da percorsi - lungo le tratte autostradali e nella stessa direzione di marcia - di raggio corrispondente a circa 150 chilometri dall'area di servizio cui afferisce la sub-concessione oggetto di acquisizione³.

Il mercato rilevante all'interno del quale deve essere valutata l'operazione in esame è dunque rappresentata dall'attività di ristorazione autostradale svolta in un ambito costituito dai segmenti autostradali di raggio non superiore a 150 km circostante l'area di servizio "Cosenza Ovest". Nel caso di specie, non essendovi entro un raggio di 150 km svincoli o intersezioni con altre autostrade che consentono di raggiungere l'area di servizio in oggetto, il mercato geografico comprende porzioni della medesima tratta autostradale e, nello specifico, l'autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria, direzione Reggio Calabria.

Effetti dell'operazione

i) L'attività di distribuzione carburanti

Nei suddetti mercati geografici rilevanti API non è ad oggi attiva. A seguito dell'operazione in esame, nei mercati geografici rilevanti per le aree di servizio di Frascineto Ovest, Rogliano Ovest e Cosenza Ovest, dove sono complessivamente presenti 5 impianti di distribuzione carburanti – ivi inclusi gli impianti oggetto dell'operazione in

² [Cfr., tra i molti, il provvedimento n. 10982 del 24 luglio 2002, Boll. n. 29/02, caso C5249 - AUTOGRILL/RISTOP.]

³ [Cfr. ancora il citato provv. n. 10982.]

esame – API verrà a detenere 3 impianti, mentre con riferimento all'area di servizio di Rogliano Est, su un totale di 6 impianti, API ne gestirà soltanto uno.

L'operazione in oggetto non appare dunque idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali nei suddetti mercati rilevanti, nella misura in cui, non dando luogo ad un incremento delle quote di mercato detenute da API in tali mercati, comporta la mera sostituzione di un operatore con un altro.

ii) L'attività di ristorazione autostradale

Nel mercato geografico rilevante, come sopra individuato, sono presenti 7 punti di ristoro, ivi incluso quello afferente all'area di servizio Cosenza Ovest, e di questi soltanto uno, a seguito dell'operazione in esame, sarà gestito da API.

L'operazione in oggetto non appare dunque idonea ad alterare l'assetto concorrenziale di tale mercato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella